



**Art. 4.4 Modifiche**

Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, in particolare in materia di import, disaccoppiamento, bilanciamento e trasporto dell'Energia Elettrica, di import, trasporto, bilanciamento, stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti.

**Art. 5 Variazione dei corrispettivi - Deposito cauzionale**

**Art. 5.1 Variazione dei corrispettivi**

Fermo le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, qualora vigenti le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziative del Fornitore in conformità alla procedura descritta nell'art. 11.

Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto con corrispettivo indicizzato, gli indici saranno definiti come segue:

**Fornitura Energia elettrica:** PUN è il prezzo di acquisto dell'energia elettrica nella Borsa Elettrica ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)) nel mese di fatturazione di competenza, rilevato in riferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (fascia unica per le utenze monorarie o per fasce ex Del. AERA 18/106).

**Fornitura Gas naturale:** PSV è il prezzo di acquisto del gas sui mercati all'ingrosso, PSVDA(m) (PSV Day Ahead) pari alla media aritmetica dei prezzi mensili, come pubblicati sotto "European Gas Spot Market Report" da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead", ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello utilizzato il giorno immediatamente precedente. PSVDA(m) espresso in €/MWh è convertito in €/cent/mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833.

Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l'energia elettrica e il gas naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo:

**Fornitura Energia elettrica:** il prezzo di «listino» nel caso di offerte con «Carica» (cfr. art. 6.6) indicato all'atto della sottoscrizione nelle CTE-Energia Elettrica sarà adeguato al seguente  $Pm (fi) = PUN (fi) + 0,08 \text{ €/kWh}$ , dove: Pm(fi) è il prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente e fi è il riferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (fo per le utenze monorarie o per fasce ex Del. AERA 181/06) secondo le modalità di aggregazione specificate dalle CTE; PUN (fi) è il PUN nel mese di fatturazione rilevato rispettivamente al fasce orarie di fatturazione sopraindicate. Nel caso di offerte standard senza la «Carica» il prezzo di rinnovo sarà pari al seguente  $Pm (fi) = PUN (fi) + 0,025 \text{ €/kWh}$  e non saranno applicati gli sconti riservati ai sottoscrittori dell'offerta con «Carica». Inoltre il valore del parametro PUN potrà assumere valori non inferiori a 0,0500 €/kWh per il monorario, a 0,0550 €/kWh per F12 e a 0,0450 €/kWh per F3 (cd. "floor").

**Fornitura Gas naturale:** il prezzo di «listino» nel caso di offerte con «Carica» (cfr. art. 6.6) indicato all'atto della sottoscrizione nelle CTE-Gas Naturale sarà adeguato al seguente:  $Pm = PSVM + 0,50 \text{ €/Smc}$ , dove: Pm è il prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente; PSVM è il PSV nel mese di fatturazione rilevato. Nel caso di offerte standard senza la «Carica» il prezzo di rinnovo sarà pari al seguente:  $Pm = PSVM + 0,125 \text{ €/Smc}$  e non saranno applicati gli sconti riservati ai sottoscrittori dell'offerta con «Carica». Inoltre il valore del parametro PSV potrà assumere valori non inferiori a 0,20 €/Smc (cd. "floor").

Si precisa che nel caso di offerta con «Carica» (cfr. art. 6.6) gli sconti riconosciuti al Cliente nelle CTE sono confermati anche in caso di applicazione dei prezzi di «listino» disciplinati nel presente articolo oltre il termine di validità dei prezzi di Fornitura previsti nelle CTE.

**Art. 5.2 Deposito cauzionale**

Qualora il pagamento delle fatture non avvenga mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TIVG. Qualora nel corso dell'erogazione del servizio tale importo fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituire con addebito sulla prima fattura utile.

Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o riattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge.

**Art. 6 Fatturazioni, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi - Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto - Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»**

**Art. 6.1 Fatturazioni, modalità e periodicità**

Salvo quanto diversamente previsto nelle CTE, ed in deroga all'art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con un trattamento in presente articolo.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica ha periodicità almeno bimestrale.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità almeno bimestrale.

Ai sensi della del. 501/14/R/Com AERA, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica e il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nell'area riservata ai clienti sul sito [www.wekiwi.it](http://www.wekiwi.it). Per aiutare il Cliente nella comprensione della fatturazione, il Fornitore pubblica sul sito [www.wekiwi.it](http://www.wekiwi.it) una guida alla lettura e il relativo glossario.

Qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta il Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un'unica fattura con la periodicità mensile.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20,00; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura.

Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e-mail.

Avranno efficacia formale le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta o in formato elettronico via e-mail all'indirizzo fornito dal Cliente.

**Art. 6.2 Rilevazione dei consumi - Autolettura**

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autolettature comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dai Distributori. Qualora non siano disponibili né i dati effettivi né le autolettature validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi.

La determinazione dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

In ogni caso, in deroga all'art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell'intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una fattura effettiva che non si estenda all'intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati.

In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiature per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C" ai sensi del RTDG.

Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.

**6.3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi**

A fronte della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se la richiesta non rileverà una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente e ci saranno addebitate in bolletta.

Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, qualora il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricorrere a misure di emergenza, quali il rinnovo o il sostituzione del gruppo di misura, e, tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni AERA n. 200/99 s.m.i., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale.

Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando od accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.

**Art. 6.4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora**

Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura.

Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. A seguito dell'attivazione dell'addebito SEPA sarà riconosciuto al Cliente uno sconto promozionale pari a € 2,00 per ogni pagamento. Fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attui tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine, addebitando il Cliente il grado di attivazione della domiciliazione bancaria, egli può temporaneamente procedere al saldo della/e fattura/e mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, a sollecitare il Cliente a pagare le fatture in ritardo. Il Fornitore applicherà i costi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino alla integrale soddisfazione del credito. I costi di attivazione e di gestione del contratto saranno a carico del Fornitore a titolo di rimborso per la gestione dell'insoluto.

Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di eventuali diffide e solleciti di pagamento inviati nella misura di 10,00 euro per ciascuna invio.

Al sensi dell'art. 1294 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di pagamento in contanti, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per l'eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.

Qualora il Cliente sottoscriva con il Fornitore uno o più contratti, anche per diversi punti di fornitura, il Fornitore è autorizzato a compensare crediti e debiti relativi alle diverse forniture facenti capo al medesimo Cliente.

**Art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto**

**Energia Elettrica.** In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una Clientela o Fornitura congiunta, o in caso di omesso o parziale pagamento del corrispettivo di una data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e interruzioni della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto da Autorità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Decorso il termine previsto per il pagamento delle fatture non pagate, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento della fattura addebitata, a richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dappima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorso 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseguiti il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIM06.

**Gas Naturale.** In caso di omesso o parziale pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore.

Decorso tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato in raccomandata, il Fornitore avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di ricezione per sospensione della fornitura per morosità.

Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nonché dei relativi oneri di gestione. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui sia stato possibile effettuare la predetta sospensione si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti da parte del Fornitore.

**Per Energia Elettrica e Gas Naturale.** Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 6.6 Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»**

Qualora il Cliente sottoscriva con WEKIWI un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale che preveda la scelta della «Carica» la fatturazione avverrà come descritto nel presente articolo. La «Carica» è un importo selezionato dal Cliente in euro (IVA esclusa) e il Cliente stesso rappresenta un importo onnicomprensivo (esclusa IVA ed escluso l'eventuale addebito del Canone RAI), che il Fornitore adopererà per attuare il modello di fatturazione anticipata così come definito dall'art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'ARERA n. 738/2016/R/com.

In particolare il meccanismo di funzionamento della «Carica» è il seguente:

- Il Cliente seleziona, direttamente o attraverso l'assistenza di un intermediario autorizzato (es. i comparatori di mercato), un «Carica» mensile. Tale carica è pari ad importi mensili predefiniti da WEKIWI ed equivale all'importo dell'imponibile che il Fornitore fatturerà in acconto e in via anticipata al Cliente;
- Il Cliente seleziona poi il numero di mensilità (ovvero numero di «Cariche» mensili) che desidera corrispondere in via anticipata. WEKIWI applicherà un corrispettivo di gestione Carica per ogni fattura emessa in base al numero di mensilità selezionato dal Cliente, segnatamente 1 euro per la carica bi-mensile, 1,5 euro per la carica trimestrale, mentre alcun corrispettivo di gestione Carica sarà applicato in caso di carica quadrimestrale.
- A ciascun livello della «Carica» selezionato dal Cliente corrisponde un consumo incluso nella «Carica». Tale consumo è riportato nelle CTE e sul sito di WEKIWI all'indirizzo <http://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas>;
- Sulla base della «Carica» selezionata e del consumo incluso nella «Carica» WEKIWI emetterà fatture ed importi in acconto per un importo inferiore al dettaglio richiesto dalla bolletta 2.0. Qualora il Cliente ha scelto, Per chiarire meglio il funzionamento proponiamo il seguente esempio: il Cliente sceglie una «Carica» mensile di 50 euro imponibili, una «Carica» quadrimestrale e la fornitura si attiva nel mese di aprile. In tal caso WEKIWI emetterà nel mese di aprile una fattura da 200 euro di imponibile (pari a 50 euro x 4 mensilità), di cui 50 euro relative alla mensilità di aprile, 50 euro relative alla mensilità di maggio, 50 euro relative alla mensilità di giugno e 50 euro relative alla mensilità di luglio). Tale fatturazione relativa alla «Carica» anticipata avrà una scadenza di pagamento come definito nell'art. 6.4;
- Le fatture relative alla «Carica» includeranno per ciascuna mensilità consumi pari a quelli inclusi nella «Carica» e, in linea con quanto disposto dall'art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'ARERA n. 738/2016/R/com, il Cliente potrà, in alternativa, scegliere di pagare in mensilità l'elaborazione della fattura di periodo, sulla base dei consumi inclusi nella «Carica», non coincida perfettamente con l'importo selezionato dal Cliente per la «Carica» mensile. WEKIWI potrà addebitare o accreditare al cliente una voce di adeguamento in bolletta al solo fine di conseguire una quadratura con l'importo della «Carica». Tale voce sarà restituita al Cliente (riaddebitata o riaccreditata) per la differenza nella misura della «Carica» mensile fattura in contanti;
- In linea con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 8, del decreto legislativo 102/2014 WEKIWI fatturerà con cadenza almeno annuale i conguagli sulla base del consumo effettivo e metterà a disposizione del Cliente informazioni sulla fatturazione con cadenza almeno bimestrale attraverso strumenti digitali quali la app e l'area riservata del sito wekiwi.it. Tali informazioni saranno: dettaglio dei consumi effettivi comunicati dai Distributori non appena resi disponibili, confronto tra i consumi effettivi e quelli di riferimento, inclusi i consumi di riferimento, confronto tra i consumi del Cliente e consumi di categorie similari di clientela, andamento storico dei consumi, estratto conto delle fatture e form specifici per richiedere la modifica della «Carica»;
- Si precisa che, qualora i valori a consuntivo differiscano da quanto stimato all'interno della «Carica», sono soggette a conguaglio tutte le componenti della bolletta 2.0, inclusi oneri generali di sistema, trasporto, disaccoppiamento e imposte;
- Il Cliente in qualunque momento può richiedere senza costi aggiuntivi di modificare la «Carica» selezionata contattando il servizio clienti di WEKIWI, tramite la app o l'area riservata del sito [www.wekiwi.it](http://www.wekiwi.it) o scrivendo un'email a [info@wekiwi.it](mailto:info@wekiwi.it). La modifica sarà adottata dal primo ciclo di fatturazione successivo alla modifica;
- Nel caso ci «Carica» pari a zero, i consumi inclusi nella «Carica» devono intendersi pari a zero e la periodicità di fatturazione in tal caso sarà sempre bimestrale;
- Il Cliente può, in alternativa, richiedere di essere esentato dai conguagli da WEKIWI nelle CTE per durate contrattuali superiori a 12 mesi. Qualora tale condizione sia rispettata gli sconti saranno applicati a partire dal primo mese di fornitura. Modalità di fatturazione degli sconti: WEKIWI fatturerà gli sconti nelle sole fatture di conguaglio (con competenza a partire dal primo mese di fornitura). In caso di recesso prima della conclusione del dodicesimo mese di fornitura, gli sconti saranno revocati con effetto retroattivo a copertura dei costi di acquisizione e attivazione sostenuti da WEKIWI.

Per le utenze business wekiwi non attiverà il Cliente che abbiano selezionato una «Carica» superiore a 10.000 euro.

Qualora l'importo della «Carica» sia palesemente più basso o più alto rispetto ai consumi del Cliente, in misura superiore al 30%, e di conseguenza si rilevassero misure del Distributore inettive o dal consumo comunicato dal Cliente a differenza dell'Attuazione o dai consumi comunicati dal Distributore al momento dello switching o dai consumi presenti in una precedente bolletta energetica del Cliente, Wekwi si riserva la facoltà di adeguare unilateralmente l'importo della «Carica» inviandone semplice notifica al Cliente, anche a mezzo email. In particolare per le utenze gas con uso riscaldamento wekwi può proporre nelle CTE una Carica minima o una Carica di importo e/o periodicità standard per il periodo invernale.

**Art. 2 Responsabilità del Fornitore e Energia Elettrica.** Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto.

La Trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che il Cliente possono imputare a fatto del Fornitore, non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore, ma potranno costituire motivi di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del Cliente e della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti.

I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti.

A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia.

Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

**Gas Naturale.** Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione nazionale al punto di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in situazioni di anomalia o di malfunzionamento, il Cliente, a sua esclusiva responsabilità, avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manovrando il Fornitore, degli eventuali danni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la mancata emissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l'effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiti al Cliente, comportano la perdita del diritto di ricorso al Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso in caso di inaccessibilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

**Art. 8 Recasso dal Contratto**

In conformità all'Allegato A della delibera AEREA n. 302/2016/R/com, è facoltà del Cliente finale domestico, del Cliente finale non domestico con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato in BT: i) recedere in qualsiasi momento dal contratto per cambiare fornitore; in tal caso il nuovo Fornitore esercita il ricorso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio forniture; ii) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

Il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno in MT o AT nell'ambito delle medesime CTE, potrà recedere con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto all'ultimo giorno di validità delle CTE in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CTE. In caso di cambio fornitore il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente finale, esercita il recesso per conto del medesimo Cliente mediante invio della richiesta di recesso al Fornitore. Il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime CTE, può comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. In ipotesi, invece, di recesso esercitato per disattivare il punto di fornitura, il Cliente finale dovrà inoltrare direttamente la comunicazione di recesso mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Al Cliente, in qualsiasi momento, ai Clienti finali non domestici con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentati in BT, non si applicano penali per il mancato rispetto dei termini di preavviso. Negli altri casi sarà applicata una penale commisurata a tre mensilità della componente materia prima. Il Fornitore potrà recedere dal Contratto dando comunicazione scritta con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il predetto termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

**Art. 9 Clausola risolutiva espressa**

Il Fornitore si considera automaticamente risolto il presente Contratto qualora durante l'esecuzione del Contratto vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti «Requisiti di Solvibilità» e gli altri requisiti di cui all'art. 1.3. e segnatamente:

- vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
- il Cliente risulti in BT o AT nell'ambito delle medesime CTE, con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno; e/o sia registrato negli elenchi «Sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti» Istituiti dall'ARERA;
- qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fiduciaria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
- venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle Fatture;
- mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
- la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
- nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura;
- l'insolvenza del Cliente, per qualsiasi ragione, o l'cessione dell'effettiva attività di impresa;
- inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento (anche per il tramite di società terza) che determini l'impossibilità della prestazione da parte del Fornitore.

Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, cessazione onerosità, forza maggiore, ecc.) il PDR resti in vigore nella titolarità del Cliente, il servizio sarà Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla perdita di dati personali.

**Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta**

Ove nel corso della durata del presente Contratto si verificassero eventi imprevisibili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori di energia, o di natura politica, che si verificassero in seguito a situazioni di crisi, se e in che misura, a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario; b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore;

c) variazione rispetto all'anno precedente di Forniture delle procedure di assegnazione di capacità di interruzione del servizio; d) variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano; e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M.13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di mercato dell'energia elettrica di cui al D.M. 7/11/2006. Il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dell'energia e/o del gas naturale con conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1467 c.c. («Contratto con prestazioni corrispettive»), può, mediante lettera raccomandata A.R., domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. («Effetti della risoluzione»).

Fermo le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrità dei dati personali, il Cliente, in qualsiasi momento, può recedere dal Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando le procedure di cui ai presenti CGF.

**Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto**

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per altri motivi si renda necessaria od opportuna l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative.

In tali ipotesi, il Fornitore comunicherà, per giustificato motivo, al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali e delle condizioni tecnico-economiche della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione (cartacea o digitale) con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il fornitore potrà mettere a disposizione dei Clienti le modifiche proposte anche attraverso pubblicazione delle stesse nell'area riservata del sito www.wekwi.it. Il Cliente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto.

Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete.

In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite.

In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate.

Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso.

Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a clienti idonei, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli. In tal caso la cessione avrà effetto dal momento in cui viene notificata o accettata dal cliente ex art. 1407 c.c.

**Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore**

Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali causa fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza per non sia imputabile a presunti inadempimenti del Fornitore.

**Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio**

Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF. L'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni.

Qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in alternativa, il Cliente stesso potrà corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente. Valgono in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 9.6 del Codice di Condotta Commerciale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a WEKWI Srl, Viale Andrea Doria 8, 20144 Milano, o un fax al n. 02.91731910 o un'email a client@wekwi.it. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modello riportato nella nota informativa.

**Art. 14 Diritto di cessione dei crediti**

Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione.

In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente.

Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

**Art. 15 Imposte e tasse**

I suoi corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa.

Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito www.wekwi.it.

Il Contratto non è soggetto a registrazione.

**Art. 16 Richiesta informazioni - reclami - indennizzi**

Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento.

Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TQV. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore il Cliente può accedere al CTO, in calce alla fattura utile, l'indirizzo automatico ricevuto dal Distributore. Il dettaglio degli indennizzi automatici è disponibile nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale, allegata alle presenti condizioni generali di fornitura.

Ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità dell'azione di cui all'art. 1032 del Codice di Procedura Civile. Il Cliente può trovare l'elenco degli organismi alternativi per gestire eventuali conciliazioni sul sito dell'Autorità.

Il Cliente può presentare la domanda di conciliazione solo dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo.

**Art. 17 Riferimenti normativi**

I principi e i riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. n. 231/2002 «Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali»; Codice del Consumo D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa: D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014. Tutte le Deliberazioni dell'ARERA sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.ara.it

**Art. 18 Assicurazioni clienti finali Gas**

Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 22/2016/R/Gas dell'ARERA. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.ara.it.

**Art. 19 Legge applicabile e foro competente**

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non rinviata all'accordo di arbitro, le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all'art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Consumatore, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.

**Art. 20 Trattamento dati personali**

I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati personali è consegnato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.

**Art. 21 Convenzioni particolari**

Qualora Wekwi stipuli con associazioni, gruppi d'acquisto o in ogni caso ben distinti raggruppamenti di Clienti delle Convenzioni particolari che disciplinano le condizioni riconosciute ai Clienti in oggetto, tali Convenzioni integrano le presenti CGF. Alle Convenzioni particolari dovrà essere data evidenza tramite i siti web delle associazioni, gruppi d'acquisto o raggruppamenti di Clienti o bacheche informative o mezzi di comunicazione interni.